



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 837 del 08.01.2026

Corte Sportiva di Appello n.17

Seduta del giorno 08.01.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano; avv. Vincenzo Vivis:

- visto il reclamo presentato dalla società Pol. Virtus 04 codice FIP 050344 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 469, di cui al C.U. n° 711 del 17/12/2025, relativo alla gara n° 5108 del campionato di categoria Under 19 maschile Gold, con il quale è stata comminata:

- alla società Pol. Virtus 04 la squalifica del campo per 6 gare (da disputarsi a porte chiuse) per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, in 2 occasioni, e per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, e per tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco e per circostanze attenuanti riguardo l'intervento del presidente, in occasione dell'invasione reiterata dall'individuo isolato, e da parte del dirigente in occasione del tentativo di aggressione da vari individui al di fuori del campo di gioco [art. 21,4 RG, art. 29,3A RG, art. 29,3B RG, art. 29,5B RG, art. 17 RG];

- al tesserato DOMENICO PETRELLA la squalifica per 2 gare per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 36 RG, art. 33,1/1b RG];

- al tesserato AXUM ANTONIO VENTRIGLIA (nato/a il 09/09/2007) squalifica tesserato per 4 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG, art. 33,1/1c RG, art. 36 RG];

- alla società Pol. Virtus 04 l'ammonizione per violazione delle disposizioni in tema di efficienza dei campi di gioco [art. 38,1c RG];

- alla società Pol. Virtus 04 l'obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso con ammenda di € 1500.00 per [art. 17,5 RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Pol. Virtus 04;

- ascoltato personalmente il presidente della reclamante, Sig. Della Valle Carlo, il quale si riportava integralmente al contenuto del proprio reclamo; relativamente alla contestata invasione di gioco, specificava che la stessa, attuata da un singolo individuo, non si perfezionava in quanto egli stesso provvedeva prontamente a bloccarlo e a espellerlo dall'impianto; relativamente all'espulsione del giocatore Axum Antonio Ventriglia, riferiva di non aver avuto una completa visuale dell'episodio; relativamente alla contestata aggressione

ai danni degli arbitri avvenuta all'esterno dell'impianto, riferiva che la stessa si concretizzava esclusivamente in un applauso e qualche insulto rivolto da uno sparuto gruppo di tifosi, cui conseguiva un approccio polemico da parte degli arbitri, non concretizzatosi in null'altro grazie al suo intervento che allontanava i direttori di gara.

- ascoltata personalmente la dirigente della reclamante, Sig.ra Massaro Marilena, la quale confermava quanto riferito dal presidente, escludendo un comportamento particolarmente offensivo da parte del giocatore Axum Antonio Ventriglia immediatamente dopo l'espulsione;
- ascoltato personalmente l'allenatore della reclamante, Sig. Cappabianca Luigi, il quale confermava le dichiarazioni dei propri dirigenti, specificando che il giocatore Axum Antonio Ventriglia, al momento dell'espulsione, non avrebbe avuto un comportamento particolarmente offensivo e avrebbe lasciato il campo subito dopo la comminata sanzione;
- sentito telefonicamente l'ufficiale di campo, Sig. Di Palma Francesco, il quale precisava di aver visto un tentativo di invasione di campo commesso da parte di un singolo spettatore, prontamente bloccato dal presidente della squadra di casa;
- sentito telefonicamente il primo arbitro, Sig. Mandato Mattia, il quale riferiva che la tentata invasione di campo veniva effettuata da un singolo individuo, bloccato dal presidente. Relativamente all'espulsione del giocatore Ventriglia confermava quanto riportato nel rapporto arbitrale. Per quanto concerne invece gli episodi verificatisi all'esterno dell'impianto, confermava quanto riportato nel rapporto arbitrale;
- sentito telefonicamente il secondo arbitro, Sig. Cannoletta Gregorio, il quale riferiva che sostanzialmente l'invasione con tentativo di aggressione veniva effettuata da un singolo individuo, bloccato dal presidente. Relativamente all'espulsione del giocatore Ventriglia e agli episodi verificatisi all'esterno dell'impianto, confermava quanto riportato nel rapporto arbitrale;

TANTO PREMESSO IN FATTO

- ritenuto inammissibile il reclamo in merito alla posizione del tesserato Petrella Domenico, trattandosi di squalifica inferiore a tre giornate relativa ad un Campionato Giovanile Under;
- ritenuto, altresì, in relazione alla squalifica comminata al tesserato Axum Antonio Ventriglia, che la sanzione prevista dall'art. 33.1/1c R.G. risulta assorbente rispetto a quella prevista dall'art. 33.1/1b;
- considerate, invece, applicabili, in relazione alla squalifica comminata, le fattispecie previste dagli art. 29.1/3A (invasione del campo di gioco commessa da individuo isolato) e 29.5B R.G. (comportamento minaccioso e/o gravemente offensivo fuori dal campo di gioco) e concedibili, altresì, le attenuanti generiche, sia per l'assenza di precedenti sia per il fattivo comportamento tenuto in più occasioni dai dirigenti della reclamante.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado:

- dichiara inammissibile il reclamo in merito alla posizione del tesserato Petrella Domenico;
- riduce la squalifica al tesserato Axum Antonio Ventriglia da 4 a 3 giornate;
- riduce alla Società Pol. Virtus 04 la squalifica del campo di gioco da nr. 6 a 3 giornate, da disputarsi a porte chiuse (ex art. 17.5 R.G.), e, per l'effetto, revoca la comminata ammenda di euro 1.500,00.

Conferma nel resto.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 08 gennaio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli